

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore dell'ASL n° 5 di Oristano.

CHIARIMENTO n° 1 del 01.03.2012

Quesito 1): "Con la presente e con l'obiettivo di formulare la migliore offerta di servizio siamo cortesemente a richiedere delucidazioni in relazione all'appalto in oggetto. Chiediamo alla Vostra Spett.le Azienda di definire il campo di applicazione dell'art. 42 del Capitolato Speciale d'Appalto; lo stesso infatti vieta "ogni forma di subappalto del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa così come definita dal D.Lgs 209/2005". Si chiede di confermare che il divieto concerna le prestazioni non comprese nella definizione di cui sopra, con particolare riferimento a tutte quelle attività strumentali rispetto al servizio di brokeraggio (es. servizi informatici, software, attività di formazione, consulenza e servizi non assicurativi....) in modo da porre le concorrenti, conformemente all'art. 118 del D.Lgs 163/2006, nelle condizioni di proporre offerte di servizio recanti un reale valore aggiunto alla Vostra Azienda."

Risposta:

Tenuto conto della natura della prestazione oggetto del presente Capitolato il divieto di subappalto previsto nell'art. 42 del C.S.A. ha carattere generale e pertanto si estende anche all'ipotesi di subappalto parziale. L'operatore economico aggiudicatario è individuato quale unico soggetto responsabile degli obblighi previsti nel presente capitolato.

Quesito 2): "Facciamo riferimento alla gara in oggetto per pregarVi di comunicarci se, in caso di partecipazione in RTI, possano essere presentate due referenze bancarie dalla mandataria e una referenza bancaria dalla mandante unitamente alla copia del bilancio al 31/12/2010"

Risposta:

Il Bando di gara prevede, tra i livelli minimi di capacità economica e finanziaria richiesti, il possesso di almeno due idonee referenze bancarie e in caso di partecipazione in RTI il requisito può essere ottenuto cumulando le referenze delle imprese partecipanti, non essendo richiesto espressamente che il requisito debba essere soddisfatto in capo a ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento.

A tal fine la dichiarazione sostitutiva, che deve essere presentata da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, dovrà essere opportunamente modificata dall'impresa mandante al punto V.2), in linea con quanto effettivamente posseduto, facendo riferimento nel caso di specie al possesso dei requisiti economico-finanziari da parte della Capogruppo e del RTI nel suo complesso.

Quesito 3): "Con riferimento a quanto indicato a pag. 10 del Capitolato Speciale di Appalto (Proposta Economica), dato che l'offerta di servizi oggetto della gara risulta essere estremamente complesso e richiede un elevato livello di professionalità per la sua efficace ed efficiente esecuzione, siamo a richiedere quale sia il livello minimo di commissioni che l'Ente ritiene di poter considerare congruo al fine di garantirsi l'efficacia e l'efficienza di cui alle righe che precedono."

Risposta:

La Stazione appaltante, in considerazione della complessità e professionalità richiesta nell'espletamento dei servizi oggetto della gara, ha individuato quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un evidente favore per la valutazione dei criteri qualitativi, per i quali sono stati previsti complessivamente 70 punti con una soglia minima di 50 punti al di sotto della quale le offerte, giudicate "qualitativamente insufficienti", sono escluse dalla gara. Peraltro anche nella formula indicata per l'attribuzione del punteggio relativamente ai criteri quantitativi viene utilizzato il coefficiente correttivo 0,90, per disincentivare ribassi troppo aggressivi. In ogni caso ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. n° 163/2006 la Stazione Appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Per quanto sopra esposto non è stato ritenuto necessario, nel rispetto anche della autonomia imprenditoriale di ciascun operatore economico, indicare a priori un livello minimo di commissioni.

Quesito 4): "Siamo cortesemente a richiedere ulteriori informazioni in relazione alla gara in oggetto. In particolare:

- se per le polizze in corso, vista la scadenza del 30.06.2012, sia stata o meno chiesta la proroga;
- se i "curricula" delle sei risorse previste per lo staff potranno essere allegati all'offerta tecnica senza che gli stessi siano computati nelle 25 facciate previste per la redazione del progetto;
- si chiede infine se ulteriori pagine dedicate esclusivamente all'indice e alla copertura saranno escluse dal computo delle 25 facciate sopra richiamate."

Risposta:

In riferimento ai quesiti posti si precisa quanto segue:

- Per quanto riguarda le polizze in corso, in scadenza al 30.06.2012, è intendimento dell'Azienda procedere all'indizione di nuova procedura di gara. Si rappresenta che nelle attuali polizze non è inserita la "clausola broker", in quanto l'Azienda non è attualmente assistita da un Broker;
- In ossequio ai principi espressi nella Circolare del 01.03.2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi", l'Azienda non ha richiesto la presentazione di "curricula", in quanto attinenti alla capacità tecnica del prestatore di servizi, mentre sono stati indicati altri elementi quali il metodo ed organizzazione del lavoro, composizione del Team proposto per lo svolgimento del servizio, attinenti alle modalità

attraverso le quali il prestatore prevede di eseguire il servizio, atti a determinare il valore tecnico dell'offerta;

- Le pagine dedicate esclusivamente all'indice e alla copertina sono escluse dal computo delle 25 pagine (facciate) previste per la relazione di cui all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.